

## REGOLAMENTO (CE) N. 373/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

**che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, seconda frase e l'articolo 145, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. Dall'esperienza maturata nell'attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.
- (2) La canna da zucchero occupa il terreno per cinque anni o più e fornisce raccolti ripetuti, sicché potrebbe essere considerata una coltura permanente. A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici destinate a colture permanenti non sono generalmente considerate «ettari ammissibili» ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto. L'articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, prevede l'ammissibilità delle colture permanenti nell'ambito del regime di pagamento unico quando la superficie in questione è oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio<sup>(3)</sup>, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.

Pertanto, è opportuno che le superfici adibite alle suddette colture vengano considerate ammissibili senza che debba essere presentata una domanda presentata a titolo del regime per le colture energetiche. Occorre escludere la canna da zucchero dalla definizione di colture permanenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 aggiungendola all'elenco delle colture considerate pluriennali ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- (4) In conformità all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibra è consentita come uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico a partire dal 1° gennaio 2007. È necessario che la concessione dei pagamenti sia subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004.
- (5) Il testo dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004, che istituisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso dei produttori che, detenendo un numero anormalmente basso di unità di bestiame adulto (UBA) per una parte dell'anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l'attività agricola minima, contiene un errore. È necessario che tale obbligo intervenga quando l'anomalia si riferisce a numeri elevati di unità di bestiame adulto (UBA). Occorre pertanto rettificare di conseguenza la suddetta disposizione.
- (6) L'allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri interessati. Malta e Slovenia hanno comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tali Stati membri.
- (7) Poiché l'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, è opportuno prevedere che la modifica della disposizione relativa all'ammissibilità delle superfici coltivate a canna da zucchero al regime di pagamento unico si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 introduce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005, è necessario che la rettifica dell'articolo 30, paragrafo 5, si applichi a decorrere dalla stessa data.